

CITTA' DI  
VENEZIA



IL VICECOMANDANTE  
DIRIGENTE DEI SERVIZI OPERATIVI  
E POLIZIA DI PROSSIMITÀ  
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Venezia, data del protocollo  
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

**Oggetto:** Ordinanza Dirigenziale – chiusura tratto calle Casseleria sestiere di Castello interessata da pericolo per la pubblica incolumità

## IL VICECOMANDANTE

**Visto** l'esito dell'intervento dei Vigili del Fuoco, a seguito del quale si rilevava una situazione di pericolosità per l'incolumità pubblica, dovuta alla presenza di un camino pericolante sovrastante il civico 5296/B con rischio crollo e caduta a terra di mattoni e intonaco;

**Ritenuto** di procedere alla chiusura del tratto denominato Casseleria sita nel sestiere di Castello dal civico 5296 al civico 5297 al fine di garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità; dando seguito alla valutazione dei Vigili del Fuoco e in attesa delle operazioni di messa in sicurezza dei luoghi;

**Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali");

**Visto** l'art. 17, paragrafo "i", Capo 3°, dello Statuto del Comune di Venezia;

**Visto** il provvedimento del Sindaco PG24-631911 del 24 dicembre 2024;

## ORDINA

che dalle ore **15:00** del **14/02/2025** fino al termine degli interventi di messa in sicurezza, è interdetta la circolazione in Venezia – **Casseleria nel tratto compreso tra il civico 5296 al 5297**, interessato dalla presenza di un camino pericolante sovrastante il civico 5296/B con rischio crollo e caduta a terra di mattoni e intonaco;

CITTA' DI  
VENEZIA



IL VICECOMANDANTE  
DIRIGENTE DEI SERVIZI OPERATIVI  
E POLIZIA DI PROSSIMITÀ  
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal decreto legge 31 marzo 2003, n. 50 convertito con legge 20 maggio 2003 n. 116, una sanzione pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione di una somma in misura ridotta di euro 50,00 pari al doppio del minimo. Gli organi preposti alla vigilanza sono incaricati di assicurare l'osservanza della presente Ordinanza.

La presente ordinanza ha validità immediata e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per gg.15., verrà inoltre pubblicizzata sul sito internet del Comune di Venezia ([www.comune.venezia.it](http://www.comune.venezia.it)).

A norma dell'art.3 comma 4 della legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione.

**Il Vicecomandante**  
**Dirigente dei Servizi Operativi e Polizia di Prossimità**  
**- Commissario Superiore Cav. Dott. Gianni Franzoi -**  
**(\*)atto firmato digitalmente**

(\*)Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."-

CITTA' DI  
VENEZIA



IL VICECOMANDANTE  
DIRIGENTE DEI SERVIZI OPERATIVI  
E POLIZIA DI PROSSIMITÀ  
DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Responsabile istruttoria: Commissario Principale Lorenza MARIUTTI